



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con delibera di C.C.
n. 19 del 12.05.2006

Allegato sub A) alla proposta
di delibera di C.C.
n. 20 del 05.05.2006

COMUNE DI BREGANZE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Breganze esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977 nr. 616, con l'art. 13 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, con l'art. 132, comma 1 del D. Lgs. 31.03.1998 nr. 112 e con l'art. 6 della Legge 08.11.2000 nr. 328, al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31.03.1998 nr. 109, come modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 nr. 130 e dal D.P.C.M. 4.4.2001 nr. 241 sono descritti nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 2 Funzioni del Comune in campo sociale

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale ai sensi della Legge 08.11.2000 nr. 328.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 3 Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determinino condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
2. Gli interventi in campo sociale integrano il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro qualificazione.

Art. 4 Destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi di cui al regolamento sono i cittadini residenti nel Comune di Breganze, che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
2. Ai cittadini italiani sono equiparati i soggetti previsti dagli articoli 2, comma 1, Legge 8 novembre 2000 nr. 328 e art. 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 (1).
3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili.
4. Tali interventi hanno comunque carattere straordinario, temporaneo in quanto connessi al superamento dello stato di emergenza.

Art. 5 Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolati, rivolti alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di garantire i soggetti che versino in uno stato di bisogno accertato.
2. Lo stato di bisogno si ravvisa quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei membri del nucleo;
 - b) incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
 - c) sottoposizione delle persone a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - d) esistenza di altre cause o circostanze che determinano rischio di emarginazione.
3. Ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno è comunque necessaria la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a).
4. A parità di situazione, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni.
5. L'accertamento dello stato di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, che può interessare, oltre agli aspetti materiali, anche aspetti psicologici e relazionali.
6. L'accertamento è una operazione complessa, che si realizza attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diversificate e qualificate di più settori della Pubblica Amministrazione.
7. L'accertamento è svolto in tempi adeguati alla complessità del bisogno, all'urgenza dell'intervento e nell'osservanza della normativa vigente.

(1) Art. 2, comma 1, Legge 8 novembre 2000 nr. 328 (Diritto alle prestazioni):

"Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 nr. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lettera h) del D. L.vo 31 marzo 1998 nr. 112".

Art. 41 D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".

TITOLO 2° CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIALI

Capo 1 Contributi economici per garantire il minimo vitale

Art. 6 Obiettivi

1. Con i contributi economici l'Amministrazione Comunale intende garantire alla popolazione un reddito minimo che consenta una vita umana e dignitosa e che eviti l'emarginazione causata dalla insufficiente disponibilità economica.

Art. 7 Definizione del reddito minimo vitale

1. Per reddito minimo vitale familiare s'intende il livello minimo economico di un nucleo familiare, quale soglia minima di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, per la soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita dei componenti del nucleo familiare. Il reddito minimo vitale familiare è quello al di sotto del quale i redditi effettivi del nucleo familiare possono essere integrati con contributi economici o prestazioni sociali agevolate.

Art. 8 Determinazione del reddito minimo vitale

1. Il reddito minimo vitale di un nucleo familiare è pari all'80% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS moltiplicato, in base ai componenti del nucleo familiare, per la scala di equivalenza ISE.
2. Per i soli nuclei composti da un unico componente il reddito è pari al 100% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS.

Art. 9 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Per essere ammessi al servizio i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili con esclusione dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa, né patrimonio mobiliare.
2. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti in età lavorativa, è richiesta la disponibilità al lavoro mediante attestazione dello stato di disoccupazione. Gli stessi possono essere impiegati a discrezione dell'amministrazione comunale in programmi di integrazione sociale o in attività socialmente utili secondo le attitudini personali.
3. L'Ufficio Servizi sociali comunale, d'intesa con i Servizi Sociali dell'ULSS, elabora un programma di integrazione sociale personalizzato, in considerazione delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti, e concorrono con gli stessi a formalizzare il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma.

Art. 10 Importo Economico

1. L'ammontare del contributo da erogare risulta dalla differenza tra il reddito minimo vitale, come stabilito dal presente regolamento ed il reddito del nucleo familiare calcolato secondo i parametri ISE aumentato, su valutazione dell'Ufficio circa la congruità alla integrazione del reddito del richiedente, di indennità, assegni o erogazioni economiche previste dalla normativa nazionale o regionale e non comprese nel calcolo ISE (es. indennità o assegni di accompagnamento).
2. Non si procede ad integrazioni di reddito se la differenza tra minimo vitale e reddito ISE del nucleo familiare del richiedente è inferiore a € 50,00.
3. Il contributo massimo annuo concedibile è pari all'importo del minimo vitale calcolato per un nucleo familiare di un componente.
4. In caso di non rispetto del programma concordato il contributo è ridotto, sospeso o revocato da parte del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Breganze, previa diffida all'interessato.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo economico è erogato mediante:
 - a. buoni spesa, buoni pasto;
 - b. fornitura gratuita o agevolata di servizi comunali a pagamento;
 - c. pagamento da parte del Comune a terzi creditori;
 - d. assegni periodici all'interessato, ad amministratore di sostegno, a soggetti diversi dall'interessato, previa presentazione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445.

Art. 12 Durata del Servizio

1. La durata del servizio non può comunque superare un periodo di 12 mesi ed è rinnovabile.

Capo 2 Contributi Economici straordinari

Art. 13 Definizione del servizio

1. Contributi economici straordinari possono essere erogati:
 - a. per spese occasionali e straordinarie di gestione familiare;
 - b. per far fronte a spese per cure sanitarie costose e prolungate non coperte in tutto o in parte dal servizio sanitario nazionale o da altri enti, né detratte dalla dichiarazione dei redditi;
 - c. per custodia temporanea di minori, anziani o disabili;
 - d. per assistenza temporanea ai soggetti non autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richiede la presenza di terzi;
 - e. per le spese di trasporto necessarie per accedere ai servizi o prestazioni sanitarie e di riabilitazione;
 - f. per la fornitura o esecuzione di opere e lavori per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
 - g. per altri casi eccezionali.
2. L'ufficio dei Servizi Sociali valuta in ogni caso la possibilità di formulare per conto dell'interessato richieste di contributi ad altre pubbliche amministrazioni o ad enti privati di solidarietà sociale.

Art. 14 Importo del contributo

1. L'entità del contributo viene concesso compatibilmente con le risorse comunali assegnate dal bilancio ed è pari:
 - a) alla spesa da sostenere, se il reddito familiare calcolato con i parametri ISE è inferiore al minimo vitale aumentato, su valutazione dell'Ufficio circa la congruità alla integrazione del reddito del richiedente, di indennità, assegni o erogazioni economiche previste dalla normativa nazionale o regionale e non comprese nel calcolo ISE (es. indennità o assegni di accompagnamento);
 - b) alla differenza tra la spesa da sostenere sommata al minimo vitale e il reddito familiare calcolato con i parametri ISE, se il reddito familiare calcolato è superiore al minimo vitale aumentato, su valutazione dell'Ufficio circa la congruità alla integrazione del reddito del richiedente, di indennità, assegni o erogazioni economiche previste dalla normativa nazionale o regionale e non comprese nel calcolo ISE (es. indennità o assegni di accompagnamento).
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50% del minimo vitale per i nuclei composti da una persona.

Art. 15 Modalità di erogazione del servizio

1. I contributi economici straordinari sono erogati in un'unica soluzione al termine dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali.
2. In caso di situazione di immediata necessità il Responsabile dell'Ufficio autorizza l'anticipazione del contributo per un importo pari al 50% del contributo stesso che verrà conguagliato in sede di erogazione definitiva.

Art. 16 Anticipazioni Finanziarie

1. In caso di famiglia che risulti non beneficiaria del contributo per superamento dei limiti di reddito il Responsabile dell'Ufficio può, in caso di documentate necessità finanziarie, disporre un prestito anticipazione senza interessi per importi che la famiglia sia in grado e si renda garante e disponibile a restituire secondo il piano finanziario di rientro concordato.
2. La durata dell'anticipazione finanziaria non può in ogni caso superare un periodo di 12 mesi e non può superare l'importo pari al 50% del minimo vitale per i nuclei composti da una persona.

Capo 3 Contributi economici per integrazione delle rette per anziani e/o disabili ospiti in strutture sanitarie e socio sanitarie

Art. 17 Definizione del servizio

1. Il servizio di integrazione delle rette per anziani e/o disabili ospiti in strutture sanitarie e socio sanitarie offre ai nuclei familiari con persone anziane o con disabili, inseriti in strutture sanitarie o socio assistenziali che non sono in grado di vivere autonomamente nel proprio ambiente familiare, la possibilità di essere inserite in strutture sanitarie o socio assistenziali, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare l'intera retta richiesta.
2. L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico l'integrazione della retta per il ricovero in Istituto secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 18 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Il servizio è rivolto alle persone che pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare l'intera retta richiesta non siano in grado di vivere autonomamente nel proprio ambiente familiare.
2. Nel caso in cui l'assistito sia proprietario o contitolare di beni immobili o di diritti reali, il Comune integra la retta esclusivamente sotto forma di anticipazione e l'Amministrazione si rivale:
 - a. attraverso la costituzione di una rendita vitalizia a fronte della cessione dei beni immobili dell'assistito al Comune;
 - b. attraverso il ricavato della vendita dei beni immobili posseduti dall'assistito, posta in essere dal Comune in qualità di mandatario del titolare.
3. Per l'ammissione al servizio il nucleo familiare del richiedente non deve risultare dalla dichiarazione ISEE in possesso di beni immobili con esclusione dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa, né patrimonio mobiliare.

Art. 19 Importo del contributo

1. In caso di accoglimento presso strutture residenziali di soggetti residenti nel Comune di Breganze l'onere del pagamento della retta spetta in termini di priorità:
 - a. alla persona ospitata nei limiti del proprio reddito calcolato secondo i parametri ISEE aumentato, su valutazione dell'Ufficio circa la congruità alla integrazione del reddito del richiedente, di indennità, assegni o erogazioni economiche previste dalla normativa nazionale o regionale e non comprese nel calcolo ISE (es. indennità o assegni di accompagnamento) e fatta salva la conservazione a proprio favore di una somma mensile per le spese personali pari al 20% dell'importo per i trattamenti minimi di pensione in vigore per i lavoratori dipendenti;
 - b. alle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti secondo la disciplina prevista dall'art. 433 e seguenti del codice civile. Il contributo delle persone obbligate agli alimenti è determinato previsionalmente nel 35% del reddito annuo personale di ciascun obbligato calcolato secondo i parametri ISEE e purché lo stesso risulti dopo tale imputazione superiore al MINIMO VITALE per i nuclei composti da una persona;
 - c. al Comune per la parte residua dell'onere non coperto dalle persone indicate alle lett. a) e b) del presente articolo e calcolato in misura pari alla differenza tra la retta minima della struttura che accoglie il richiedente e i contributi dovuti dalle persone indicate alle lett. a) e b) del presente articolo.
2. L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà alle persone obbligate agli alimenti la necessità di adempiere a tale obbligo di legge e la quantificazione previsionale dell'importo.
3. In questo caso l'Ufficio può disporre l'erogazione sotto forma di anticipazione con l'obbligo per le persone obbligate agli alimenti di provvedere al reintegro della quota del contributo anticipata dall'amministrazione comunale ma a carico degli obbligati.

Art. 20 Modalità di erogazione del servizio

1. Il contributo economico verrà erogato sotto forma di pagamento diretto agli enti gestori delle strutture di ricovero o a persone di riferimento che diano sufficienti garanzie circa l'utilizzo appropriato del contributo stesso.

Art. 21 Durata del Servizio

1. La durata del servizio non può in ogni caso superare un periodo di 12 mesi rinnovabile annualmente.

TITOLO 3° SERVIZI SOCIALI ATTIVI

Capo 1 Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 22 Definizione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è istituito allo scopo di favorire e consentire la permanenza al proprio domicilio di persone che abbiano perduto in parte o completamente l'autosufficienza e di evitare il ricovero prematuro in istituto. Esso consiste nella collaborazione domestica per attività di pulizia personale e degli ambienti di vita, riordino e approvvigionamento di alimenti, piccole attività di segretariato sociale, e assistenza nella somministrazione di farmaci o presidi medici.

Art. 23 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni o a nuclei familiari con presenza di disabili, le cui esigenze non possono essere soddisfatte dai restanti componenti del nucleo familiare.
2. Gli operatori del Servizio attuano il servizio in modo da coinvolgere e utilizzare le residue capacità di collaborazione domestica dei familiari.

Art. 24 Priorità del Servizio

1. Le richieste del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate con priorità rispetto alle altre a favore di nuclei familiari che siano beneficiari dell'assistenza domiciliare Integrata (ADI) erogata dall'ULSS.
2. Per le altre richieste si provvede in base all'ordine cronologico, al principio di continuità del servizio e alla disponibilità operativa del personale, non si tiene conto della situazione economica.

Art. 25 Durata del Servizio

1. La durata del Servizio di Assistenza Domiciliare è stabilita dal responsabile dell'Ufficio per un massimo di 12 mesi prorogabili.

Art. 26 Tariffa del Servizio

1. La tariffa del Servizio di Assistenza Domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Il servizio è gratuito per i nuclei con reddito inferiore al minimo vitale.
3. La tariffa è applicata con gradualità in caso di reddito superiore al minimo vitale, sulla base dei parametri adeguati periodicamente dalla Giunta Comunale.

Capo 2 Servizio di consegna pasti al domicilio

Art. 27 Definizione del servizio

1. Il servizio ha lo scopo di fornire quotidianamente il pasto ai nuclei familiari con persone anziane o disabili che si trovano nell'impossibilità di prepararlo.

Art. 28 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Il servizio di consegna pasti a domicilio è rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni o a nuclei familiari con presenza di disabili le cui esigenze non sono e non possono essere soddisfatte da parenti o persone di riferimento.
2. Gli operatori attuano il servizio in modo da coinvolgere e utilizzare le residue capacità di collaborazione dei familiari.

Art. 29 Priorità del servizio

1. Le richieste del servizio di consegna pasti al domicilio sono erogate con priorità rispetto alle altre a favore dei nuclei familiari che siano beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) erogata dall'ULSS o dal servizio di assistenza domiciliare comunale.
2. Per le altre richieste si provvede in base all'ordine cronologico, al principio di continuità del servizio e alla disponibilità operativa del personale.

Art. 30 Durata del servizio

1. La durata del servizio di consegna pasti al domicilio è stabilita dal responsabile dell'ufficio per un massimo di mesi 12 prorogabili.

Art. 31 Tariffa del servizio

1. La tariffa del servizio di consegna pasti al domicilio è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale ed è gratuita per i nuclei con reddito inferiore al minimo vitale.
2. La tariffa è commisurata ai costi per lo svolgimento del servizio.

Capo 3 Servizio telecontrollo e telesoccorso

Art. 32 Definizione del servizio

1. Il servizio di telecontrollo e telesoccorso ha la finalità di assistere le persone anziane nella propria abitazione mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e controlli.
2. Il servizio consiste nella installazione presso l'abitazione del richiedente di un apparecchio collegato ad un Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Ogni utente è dotato di apposito mini segnalatore portatile in grado di emettere un segnale di allarme al Centro Operativo, che in caso di bisogno provvede immediatamente ad attivare un pronto intervento.

Art. 33 Condizioni di ammissione al servizio

1. Il servizio di telecontrollo e telesoccorso è rivolto a nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasessantenni o a nuclei familiari con presenza di disabili bisognosi di cure e controlli sanitari le cui esigenze di sorveglianza e controllo non possono essere assicurate dai restanti componenti del nucleo familiare da parenti o altre persone di riferimento.
2. Gli operatori attuano il servizio in modo da coinvolgere e utilizzare le residue capacità di collaborazione dei familiari.

Art. 34 Priorità del servizio

1. Le richieste del servizio di telecontrollo e telesoccorso sono erogate con priorità rispetto alle altre a favore di nuclei familiari che siano beneficiari dell'assistenza domiciliare Integrata (ADI) erogata dall'ULSS o del servizio di assistenza domiciliare comunale o del servizio di consegna pasti caldi a domicilio.
2. Per le altre richieste si provvede in base all'ordine cronologico, al principio di continuità del servizio e alla disponibilità operativa delle apparecchiature, senza tener conto della situazione economica.

Art. 35 Durata del servizio

1. La durata del servizio di telecontrollo e telesoccorso è stabilita dal responsabile dell'Ufficio per un massimo di 12 mesi prorogabili.

Art. 36 Tariffa del servizio

1. La tariffa del servizio di telecontrollo e telesoccorso è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale; essa è gratuita per i nuclei con reddito inferiore al minimo vitale, mentre per i redditi superiori è applicata con gradualità in base a parametri predeterminati dalla regione.

Capo 4 Servizio di trasporto sociale ai luoghi di cura di persone anziane e disabili

Art. 37 Definizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e accompagnamento di anziani e disabili non in grado di utilizzare mezzi di trasporto propri o pubblici, per recarsi agli Ospedali o ai centri di cura per diagnosi, cicli terapeutici e altri servizi sanitari ambulatoriali o in regime di degenza giornaliera.

Art. 38 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Il servizio di trasporto sociale è rivolto a nuclei familiari composti da anziani o con presenza di disabili le cui esigenze di trasporto e accompagnamento non possono essere assicurate dai restanti componenti del nucleo familiare da parenti o altre persone di riferimento.
2. Gli operatori attuano il servizio in modo da coinvolgere e utilizzare le residue capacità di collaborazione dei familiari.

Art. 39 Priorità del servizio

1. Le richieste del servizio di trasporto sociale sono erogate con priorità rispetto alle altre a favore di nuclei familiari che siano beneficiari dell'assistenza domiciliare Integrata (ADI), erogata dall'ULSS o del servizio di assistenza domiciliare comunale o del servizio di consegna pasti caldi a domicilio o del servizio telecontrollo telesoccorso.
2. Per le altre richieste si provvede in base all'ordine cronologico, e alla disponibilità operativa del personale.

Art. 40 Durata del servizio

1. La durata del servizio di trasporto sociale è stabilita dal responsabile dell'Ufficio a seconda delle necessità del richiedente.

Art. 41 Tariffa del servizio

1. La tariffa del servizio di trasporto sociale è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, è gratuita per i nuclei con reddito inferiore al minimo vitale, mentre per i redditi superiori è applicata con gradualità in base a parametri predeterminati dalla regione.

Capo 5 Soggiorni climatici e attività ricreativo-culturali per la terza età

Art. 42 Definizione del servizio

1. Il servizio di soggiorni climatici consiste nella organizzazione di soggiorni in centri estivi balneari, montani o in località termali a favore di persone anziane o disabili per favorirne la socializzazione, la prevenzione dalla emarginazione sociale e per contrastare le malattie della terza età oltre all'obiettivo del miglioramento complessivo della qualità della vita di relazione.

Art. 43 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Possono partecipare ai soggiorni climatici le persone ultrasessantenni.
2. Sono ammesse deroghe per i ricoverati in istituzioni sanitarie o socio assistenziali, in caso di accertate necessità di cure, in presenza di coniugi qualora solo uno dei due raggiunge l'età stabilita e a favore di disabili.
3. Il numero dei partecipanti ai soggiorni climatici è stabilito di anno in anno in base alla disponibilità dei posti offerti dall'ULSS o altra organizzazione che ne cura il servizio.

Art. 44 Priorità del servizio

1. Le richieste del servizio dei soggiorni climatici sono erogate con priorità rispetto alle altre a favore di nuclei familiari che siano beneficiari dell'assistenza domiciliare Integrata (ADI), erogata dall'ULSS o del servizio di assistenza domiciliare comunale o del servizio di consegna pasti caldi a domicilio o del servizio telecontrollo telesoccorso.
2. Per le altre richieste si provvede in base all'ordine cronologico, e alla disponibilità dei posti, non si tiene conto della situazione economica.

Art. 45 Durata del servizio e tariffa del servizio

1. La durata del servizio soggiorni climatici è stabilita di anno in anno in base alla disponibilità del servizio offerto dall'ULSS o altra organizzazione incaricata per conto del comune.
2. Il costo del servizio soggiorni climatici è stabilito di anno in anno in base alle comunicazioni dei prezzi del servizio offerto dall'ULSS o altra organizzazione incaricata per conto del comune. Il servizio è gratuito per i nuclei con reddito inferiore al minimo vitale che ne facciano motivata richiesta.

Capo 6 Interventi per facilitare la ricerca di alloggi

Art. 46 Definizione del servizio

1. Il Comune mette a disposizione gli alloggi sociali di proprietà comunale idonei ad ospitare il nucleo familiare richiedente tale servizio. Il comune di Breganze mette, inoltre, a disposizione in sublocazione alloggi idonei ad ospitare uno o più nuclei familiari richiedenti, di proprietà di terzi che abbiano stipulato col comune di Breganze un contratto di locazione dell'alloggio ad uso sociale o di uso gratuito dell'alloggio per scopi sociali.
2. Indipendentemente dalla disponibilità di alloggi i servizi sociali e gli altri uffici del Comune collaborano in modo strutturato per definire ogni intesa per il superamento delle situazioni relative all'emergenza abitativa e all'assegnazione di alloggi ai soggetti in carico ai servizi.

Art. 47 Condizioni per l'ammissione al servizio

1. Il servizio è rivolto, oltre che ai residenti da almeno 1 anno, anche alle famiglie che abbiano al loro interno almeno un componente che svolge attività lavorativa nel comune di Breganze pur non avendone la residenza.

Art. 48 Priorità del servizio

1. Il servizio è erogato in modo da abbinare le disponibilità degli alloggi con la composizione del nucleo familiare in modo da evitare sovraffollamenti di alloggi o alloggi sottoutilizzati e tenute presenti le capacità economiche della famiglia assegnataria nel pagamento del canone di locazione.

Art. 49 Durata del servizio

1. La durata del servizio è stabilita dal responsabile dell'Ufficio per un massimo di 12 mesi prorogabili, salve le ulteriori limitazioni imposte dai proprietari per gli alloggi in locazione.

Art. 50 Tariffa del servizio

1. Il canone di locazione è stabilito di volta in volta dal responsabile del servizio per gli alloggi di proprietà comunale e per gli alloggi in uso gratuito, mentre per gli alloggi in locazione da terzi è pari alla spesa che l'Amministrazione sostiene per tale locazione.

TITOLO 4° ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 51 Disposizioni di carattere generale

1. L'istanza di ammissione ai servizi o ai benefici è presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Breganze. Il Servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.
2. L'assistente sociale redige una relazione a mezzo della quale sono evidenziati:
 - a. la sussistenza o meno del bisogno;
 - b. l'eventuale proposta, se ritenuta necessaria, per un percorso di inserimento sociale;
 - c. la quantificazione del sostegno economico ritenuto idoneo.
3. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Breganze (es. SIL, SERT, CSM,...) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi.
4. Il responsabile del servizio cura la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

Art. 52 Documentazione da produrre

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. La dichiarazione è resa su modello - tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.
3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.
4. La dichiarazione ha validità annuale.
5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.
6. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Art. 53 Criteri per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la tariffa ordinaria di compartecipazione al costo del servizio.
2. Con il medesimo provvedimento vengono altresì indicate tariffe agevolate, scaglionate in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal D. L.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (ISEE).
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, diviso per il coefficiente di equivalenza.
4. Per la composizione del nucleo familiare e per le modalità di calcolo dell'ISEE, il presente regolamento recepisce integralmente le disposizioni del DPCM 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, a cui fa puntuale rimando.
5. Il Servizio Sociale effettua annualmente la revisione della situazione economica degli utenti per i quali vengono praticate tariffe agevolate, al fine di verificare la permanenza o meno del beneficio.
6. A tal fine l'utente è tenuto a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D. L.vo 109/98, ovvero l'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato.
7. Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate sono soggette a controllo, secondo quanto dispone la vigente normativa.

Art. 54 Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Allegato A)

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Criteri per la determinazione e modalità di calcolo della situazione economica

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

Nota. Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:

• depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

• titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

• azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

• partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

• partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

• masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

• altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

• imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Scala di Equivalenza

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Nucleo familiare	Parametro	Nucleo familiare	Parametro	Nucleo familiare	Parametro	Nucleo familiare	Parametro	Nucleo familiare	Parametro
1	1,00	2	1,57	3	2,04	4	2,46	5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

• + 0,35 per ogni ulteriore componente;

• + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

• + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

• + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed I, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.